

**AI TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**Ill.mo Giudice designato**

**Ricorso per gli artt. 17-19 della l. n. 56 del 1989 di**

CSTG - Centro Studi di Terapia della Gestalt (p.i. 00782740526), in persona del legale rappresentante dott. Riccardo Zerbetto, nato a Bolzano il 15 maggio 1946 (ZRBRCR46E15A952S) che ricorre altresì in proprio, dott.ssa Donatella de Marinis, nata a Milano il 7 luglio 1947 (cf. DMRDTL47L47F205P), dott.ssa Giuliana Ratti, nata ad Erba (CO) il 16 febbraio 1949 (cf. RTTGLN49B56D416A), dott. Riccardo Sciaky, nato a Milano il 12 marzo 1957 (cf. SCKRCR57C12F205F), dott.ssa Laura Bianchini, nata a Bozzolo (MN) il 30 marzo 1972 (cf. BNCLRA72C70B110U), dott.ssa Gloriana Isabella Rangone, nata a Novi Ligure l'8 ottobre 1953 (cf. RNGGRN53R48F965Z), dott.ssa Ilaria Veronesi, nata a Milano il 4 luglio 1975 (cf. VRNLRI75L44F205G), dott.ssa Rosa Versaci, nata a Giaveno (TO) il 6 settembre 1976 (VRSRSO76P56E020F), Associazione SHINUI - Centro di Consulenza sulla Relazione (p.i. 02991620168), in persona del legale rappresentante Cecilia Edelstein, nata a Buenos Aires (Argentina) il 26 gennaio 1960 (cf. DLSCCL60A66Z600W), che ricorre altresì in proprio, Mo.P.I. (Movimento psicologi indipendenti, cf. 94055100484), in persona del legale rappresentante Rolando Ciofi, nato a Genova il 10 luglio 1953 (cf. CFIRND53L10D969M), tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Vittorio Angiolini (NGLVTR55C26L833G) e dal prof. avv. Marco Cuniberti (CNBMRC65S10F351N), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, alla via Chiossetto, 14 (tel. 02-76317842, fax 02-796409, info@studioangiolini.it)

**contro**

Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL), con sede in Milano, in Corso Buenos Aires, 75, in persona del legale rappresentante

**per l'impugnativa**

delle deliberazioni del 30 settembre 2010 n. 257/10 (il cui verbale risulta approvato il 13 gennaio 2011) e 28 ottobre 2010 n. 304 (il cui verbale risulta approvato il 25 novembre 2010), nessuna delle quali mai personalmente comunicata o notificata a nessuno dei ricorrenti, nella parte in cui si riferiscono all'applicabilità dell'art. 21 del Codice deontologico in sede disciplinare.

**FATTO E DIRITTO**

1) L'art. 21 del Codice deontologico, a cui si riferiscono le deliberazioni impugnate vorrebbe vietare a psicologi (e psicoterapeuti) professionalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo, di *“insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche”*, facendo solo *“salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche”*. Questa disposizione, ancorché vigente, è rimasta a lungo non applicata, o perlomeno di applicazione assai circoscritta, in virtù della circolare esplicativa adottata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi sin dal 16 maggio 1998, che era stata emessa in funzione dell' *“impegno”* assunto a modificare il dettato del predetto art. 21 del Codice deontologico dall'Ordine nazionale medesimo nei riguardi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale, come si tornerà ad illustrare, aveva avanzato pesanti rilievi circa la lesione che avrebbe potuto

venirne per la libertà di insegnamento in apposito parere reso il 22 giugno 1998.

In particolare, e si badi in attesa di una completa revisione del disposto deontologico, la circolare esplicativa dell'Ordine nazionale del 16 maggio 1998 ha statuito che la proibizione risultante dall'art. 21 del Codice cit. fosse da intendere solo nel senso che *“lo psicologo non deve diffondere a soggetti che non ne abbiano titolo giuridico per l'utilizzazione professionale (...) l'uso di quegli strumenti specifici della professione che se utilizzati da tali soggetti rischiano di arrecare danno ai potenziali pazienti o, se conosciuti presso il pubblico, possono perdere validità ed efficacia”*: in tal guisa, riconducendo il divieto, da osservarsi durante l'insegnamento, alla *“diffusione”* dell' *“uso degli strumenti specifici della professione”*, anziché al semplice diffondere le conoscenze tecniche o scientifiche utili alla loro utilizzazione, e nel contempo collegando la proibizione all'esigenza di preservare efficacia e validità dei mezzi professionali nonché di salvaguardare da danni i pazienti, si è voluto evitare che l'art. 21 del Codice deontologico potesse valere a colpire, in sede disciplinare, gli psicologi professionisti per il solo fatto di trasmettere, a chi non eserciti la professione psicologica e non si stia neanche preparandosi ad esercitarla, le mere conoscenze ed il sapere appreso professionalmente.

Nel pretendere di ripristinare la *“piena applicabilità”* dell'art. 21 del Codice deontologico in sede disciplinare, ad oltre dieci anni di distanza dalla circolare sedicente provvisoria del 16 maggio 1998 e senza che, come si tornerà ad illustrare, mai si sia stato minimamente onorato l' *“impegno”* a suo tempo assunto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a modificare il disposto deontologico stesso, le deliberazioni impugnate dell'Ordine degli psicologi lombardo vorrebbero ripristinare, in tutta la

sua originaria estensione, come si avrà agio di constatare macroscopicamente incongrua ed illegittima, il divieto per gli psicologi professionisti anche solo di *“insegnare”* conoscenze e sapere acquisito in funzione dell’esercizio professionale a chi psicologo professionista non sia e non voglia diventare.

Ciò lede gravemente non solo la libertà di insegnamento degli psicologi professionisti (e degli psicoterapeuti), ma mira, e consapevolmente viste le ulteriori iniziative intraprese dall’Ordine lombardo con la *“carta etica”* di cui si dirà, a danneggiare anche le scuole che, impiegando per l’insegnamento psicologi professionisti, si rivolgono non solo a professionisti abilitati o aspiranti alla professione psicologica, ma anche ad altre persone, a cui l’averne conoscenza scientifica e tecnica della psicologia sia utile per l’esercizio di altre e differenti professioni, oppure solo come elemento di arricchimento culturale. Non solo l’Ordine lombardo crea intralcio ai professionisti, ma anche, limitando indebitamente la loro libertà costituzionale di insegnamento, impedisce alle scuole di avvalersene: una volta che si elevi a scorrettezza deontologica l’insegnamento della scienza e della tecnica psicologica, in quanto tale, è ovvio che lo psicologo professionista non cominci o non continui ad insegnare: anche perché la violazione disciplinare rilevata nell’insegnare, che per l’indole dell’attività svolta non potrebbe che essere continua e reiterata, potrebbe costare al professionista carissima, potendo la sanzione giungere sino alla radiazione (art. 26 della l. n. 56 del 1989).

Gli attuali ricorrenti sono dunque tutti, sebbene a vario titolo, direttamente interessati, e immediatamente lesi, dalle delibere impugnate.

Il CSTG - Centro Studi di Terapia della Gestalt, che ha la sede legale a Siena, in via Montanini, 54 ma ha sede operativa a Milano, in via Vitruvio, 4, in quanto riconosciuto con il dm. 21 maggio 2001, svolge tanto corsi di psicologia e di psicoterapia quanto, distintamente, corsi destinati a persone che non svolgono e non sono destinate a svolgere la professione protetta di psicologo o psicoterapeuta ed anche specialmente dedicati al *"counseling"*, al momento professione non regolamentata. Il CSTG è interessato pertanto al ricorso in quanto attualmente coinvolge, e vuole continuare a poter liberamente coinvolgere, in tutti i propri corsi, psicologi professionisti. Il dott. Riccardo Zerbetto, psichiatra, è, oltre che il rappresentante legale, il responsabile del CSGT; la dott.ssa Donatella de Marinis, psicologo e psicoterapeuta iscritta all'Ordine della Lombardia (#1792), ne ha la direzione didattica.

La dott.ssa Giuliana Ratti è iscritta all'Ordine lombardo come psicologa (#2045), il dott. Riccardo Sciaky lo è come psicologo e psicoterapeuta (#1029), la dott.ssa Laura Bianchini lo è come psicologo (#6580), la dott.ssa Gloriana Isabella Rangone lo è come psicologo e psicoterapeuta (#1026), la dott.ssa Ilaria Veronesi lo è come psicologo e psicoterapeuta (#6480), la dott.ssa Rosa Versaci lo è come psicologo e psicoterapeuta (#7908). Ciascuno di loro è legittimato al ricorso in quanto professionista abilitato che già svolge attività didattica presso il CSTG e comunque intende continuare a svolgerla ed intraprenderla anche presso ogni altra scuola, senza incorrere in sanzioni disciplinari per la *"piena applicazione"* dell'art. 21 del Codice deontologico come deliberata dall'Ordine degli psicologi lombardo.

L'Associazione SHINUI - Centro di Consulenza sulla Relazione, opera in Lombardia, avendo sede a Bergamo, in via Divisione Tridentina, 5, svolgendo in particolare corsi

nel campo della mediazione familiare, oltre che della professione non regolamentata del “*counseling*” con l’apporto quali insegnanti di psicologi professionisti. Come psicologo professionista iscritto all’Ordine della Lombardia (#5352) è la dott.ssa Cecilia Edelstein, la quale, oltre ad essere rappresentante legale dell’Associazione SHINUI, ha parte nell’attività del detto Centro come insegnante e coordinatrice della didattica e che, quindi, è legittimata al ricorso anche in proprio.

Il Mo.P.I. (Movimento psicologi indipendenti) è associazione di politica professionale nell'ambito della Psicologia e di tutte le Scienze ad essa correlate rivolto prevalentemente alla tutela dell'attività libero professionale; da tale associazione, tra l'altro, è stata avanzata, a suo tempo, la segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale ha portato al parere reso il 22 giugno 1998 e, quindi, alla circolare esplicativa dell’Ordine nazionale del 16 maggio 1998 che le deliberazioni impugnate mirano a travolgere.

**2)** Appare utile qualche delucidazione preliminare sul nucleo essenziale su cui si controverte.

Per l’art. 1 della l. 18 febbraio 1989 n. 56, la “*professione di psicologo*”, per il cui esercizio occorre l’abilitazione professionale e l’iscrizione nell’apposito albo (art. 2): “*comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito*”.

E’ stato chiarito, dalla giurisprudenza, che, per valutare la necessità di abilitazione ed iscrizione all’albo, anche ai

fini di verifiche sull'eventuale esercizio abusivo della professione, non bisogna guardare al fatto che l'incarico affidato *“fosse in astratto riservato alla professione di psicologo, ma (...) stabilire se nell'espletamento di tale incarico l'imputato si fosse comportato in concreto come psicologo, e cioè avesse usato strumenti di indagine della psiche riservati a detta professione”* (v. Cass. Pen., Sez. VI, 5 giugno 2006 n. 22274: per cui è atto tipico della professione di psicologo, anche nell'ambito di un incarico relativo alla *“selezione del personale”*, l'approntamento *“di un “profilo psicologico”* basato sull'applicazione della *“psicologia comportamentistica”*). E' cioè oggetto della professione riservata non già l'acquisizione, il possesso o anche conseguentemente la divulgazione di conoscenze psicologiche, ma l'impiego di dette conoscenze per l'effettuazione di atti concernenti *“la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico”*.

E' dunque a tale stregua che va considerata anche l'estensione della sfera della professione protetta di psicologo a *“le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”*. Non qualunque insegnamento o propagazione di conoscenze della psicologia come disciplina scientifica o tecnica è riservato, ma riservato è l'utilizzo, anche solo a fini appunto *“di sperimentazione, ricerca e didattica”*, di atti effettivamente ricadenti nell' *“uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico”*.

Questa interpretazione del disposto legislativo sull'ambito riservato della professione di psicologo – oltre che imposto come si vedrà dai principi dell'art. 33, comma 1 Cost. – è del resto, ancor prima e significativamente, corrispondente a quel che accade per la generalità delle

professioni riservate a professionisti specificamente abilitati o iscritti in appositi albi od elenchi.

Quando pure l'informazione o l'insegnamento siano rivolti a persone non destinate ad accedere in futuro alla professione protetta, e magari dichiaratamente siano destinate a restare solo utenti della professione stessa, nessuno contesterebbe ad un avvocato un esercizio scorretto della professione per il fatto di spiegare, financo nei minuti particolari, quale sia il diritto applicabile in determinate fattispecie o quali rimedi processuali potrebbero essere adoperati o in che modo (per l'art. 17 del Codice deontologico forense vigente, *"l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale"* ed il problema è, semmai, che *"il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità"*; mentre, come ovvio, *"sono consentite (...) l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati"*).

O nessuno contesterebbe all'ingegnere di poter dire al pubblico, in modo quanto più possibile accurato, come si calcola il cemento armato per evitare il rischio di crollo di un ponte (per l'art. 4 del vigente Codice deontologico, l'ingegnere solo è tenuto *"al segreto professionale"* e *"non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali"*; ma certo questo non vieta al professionista di divulgare o insegnare a chiunque la scienza o la tecnica che serve per il compimento di atti tipici della professione).

O, ancora, nessuno contesterebbe ad un medico la spiegazione offerta sulle tecniche di svolgimento di un'operazione chirurgica (quale ad es. l'appendicectomia), anche come spiegazione dettagliata ed anche se data a chi sia solo un paziente o, *a fortiori*, a chi debba con lui collaborare svolgendo altra professione sanitaria come l'infermiere.

Nel campo medico, di altre professioni sanitarie o comunque tali da mettere in questione la salute o il benessere della persona quale potrebbe essere anche la professione di psicologo, soprattutto con il consolidarsi del principio del consenso libero e informato ai trattamenti incidenti sull'integrità psico-fisica della persona (artt. 13 e 32 Cost.), la deontologia non solo non limita ma si preoccupa di incentivare, assicurando che essa sia svolta in modo competente e qualificato, la diffusione e la circolazione di conoscenze tecniche e scientifiche attinenti all'esercizio professionale anche tra non professionisti ed utenti; e ciò perché il diffondersi di quel sapere tecnico-scientifico può solo servire a meglio tutelare la fede pubblica, a mettere in grado l'utente di poter valutare le prestazioni offerte dal professionista abilitato, o a consentire agli esercenti professioni pur distinte e differenti di avere coscienza delle rispettive competenze, e relative abilitazioni, nei loro reciproci rapporti.

In questo senso, l'art. 54 del vigente Codice di deontologia medica parla espressamente di "*informazione sanitaria*", per garantire che essa non possa avere "*le caratteristiche della pubblicità commerciale*"; e, "*per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti*" richiede come "*indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili*",

disponendo altresì che: *“il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera”*. Il problema non è quello di tappare la bocca al professionista sugli strumenti conoscitivi e di intervento, tecnici e scientifici, utilizzati nella sua professione; il problema è solo quello che, nel diffondere il suo sapere, il medico lo faccia da competente, non abusando irresponsabilmente della fiducia del pubblico.

E c'è di più. Poiché altre normative deontologiche sono anche più esplicite nel sottolineare come un valore in sé che il professionista dispensi ad altri il proprio sapere scientifico e tecnico. Il Codice deontologico della professione di farmacista (del 13 dicembre 2000) prevede che il professionista *“promuove e partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria”*, avendo il dovere di informativa verso i pazienti anche su aspetti tecnici e scientifici della sua professione (art. 5) nonché il dovere di *“favorire l'incontro con altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze e di informazioni”* (art. 6). Mentre, per il corrispondente Codice deontologico (del 16 febbraio 1996), il biologo, *“tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle sue conoscenze”*, ha l' *“obbligo primario”* di *“aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizioni di causa”* (art. 4).

L'esemplificazione potrebbe essere variegatissima. Nessuno rimprovererebbe a professionisti abilitati ed iscritti ad albi la scorrettezza della pura trasmissione delle

conoscenze scientifiche e tecniche della sua professione, a chiunque sia anche solo un utente, perché, all'evidenza, ciò serve a meglio tutelare la fede pubblica: tanto più un collaboratore del professionista abilitato darà una collaborazione utile e qualificata, e tanto più un utente potrà consapevolmente verificare la correttezza dell'attività di quel professionista, quanto più essi conoscano la scienza e la tecnica che solo il professionista abilitato può impiegare per il compimento di determinati atti tipici.

La scorrettezza del professionista sarebbe invece quella anche solo di agevolare il compimento e la responsabilità di atti tipici della professione da parte di persone a ciò non abilitate e non iscritte all'albo: scorretto sarebbe un avvocato che con il pretesto di insegnare ad un suo praticante, o peggio ad uno studente di giurisprudenza, lasciasse loro il compimento di atti processuali o anche solo la redazione di pareri, non puramente ipotetici ma riferiti a casi ed utenti reali; come scorretto sarebbe l'ingegnere che, per un qualunque progetto ed anche solo a scopo didattico, affidasse ad un dilettante o persino ad un geometra, i calcoli del cemento armato rientranti nella sua competenza; come, infine, scorretto sarebbe un medico che consentisse anche solo ad un infermiere o uno studente *"interno"* alla struttura sanitaria, di prender parte attiva, anziché solo assistere, ad un'operazione chirurgica.

In questi casi, anche solo favorendo l'intromissione di un terzo estraneo e non abilitato negli atti tipici della sua professione, il professionista pur ed anzi proprio perché abilitato ed iscritto all'albo, anziché contribuire alla sua migliore tutela, tradirebbe del tutto le ragioni della fede pubblica: giacché, per le professioni riservate, la fede pubblica è tutelata, dalla legge, assicurando all'utente che solo professionisti abilitati ed iscritti all'albo possano legittimamente rendergli determinate prestazioni.

Il che vale, e non c'è motivo davvero perché non debba valere, anche per la professione di psicologo.

Sino a che il professionista psicologo, abilitato ed iscritto all'albo si limita ad insegnare o diffondere, anche solo ad utenti o esercenti altre e differenti professioni, quale sia l' "uso" scientificamente e tecnicamente attendibile *"degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico"*, egli non fa altro che cooperare alla migliore tutela della fede pubblica, indicando all'utente medesimo che cosa può attendersi dalla buona pratica della psicologia o indicando al titolare di altre e diverse professioni quali atti tipici della medesima professione psicologica gli sono preclusi.

Quando viceversa il professionista psicologo, anche solo nell'esercizio di *"attività di sperimentazione, ricerca e didattica"* da lui svolte, sollecita o tollera l'ingerenza di soggetti non abilitati ne *"l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico"* – come ad es. è accaduto con l'approntamento e la somministrazione di *"profili psicologici"* ad opera di soggetto non abilitato nel caso surriportato come deciso dalla Corte di Cassazione – all'evidenza il professionista psicologo stesso coopera alla lesione della fede pubblica; poiché il professionista abilitato, in simili casi, coopererebbe a che un terzo estraneo, carpando la buona fede dell'utente, subisca atti tipici della professione da un non competente.

**3)** Già queste notazioni, di comune buon senso giuridico e professionale, danno conto dell'illogicità, e manifesta illegittimità, degli atti impugnati.

Con una prima delibera del 30 settembre 2010 n. 257/10, contestuale ad altra (n. 258/10) con cui è stato stabilito *“di approfondire il tema degli “atti tipici” attraverso un progetto dedicato nell’anno 2011”*, il Consiglio dell’Ordine degli psicologi della Lombardia ha infatti deliberato di *“voler ribadire l’applicabilità dell’art. 21 del Codice deontologico”*. Mentre, successivamente, con la deliberazione del 28 ottobre 2010 n. 304, il Consiglio dell’Ordine ha ulteriormente previsto:

*“- la piena applicabilità in sede disciplinare dell’articolo 21 del Codice deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione;*

*- l’importanza e la centralità dell’articolo 21, considerata la necessità di sottolineare i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi;*

*- la necessità di tenere riservato l’atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento essenziale alla prassi psicologica;*

*- la necessità di definire, in sede nazionale ed in subordine regionale, gli “atti tipici” dello psicologo al fine di dirimere questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato”.*

Si deve sottolineare, a fugare subito ogni fraintendimento, che tali deliberazioni **non** vengono qui **impugnate** nella parte in cui postulano *“la necessità”* – la quale per la verità per l’esistenza dell’ordine e dell’albo dovrebbe reputarsi già assolta – *“di definire (...) gli “atti tipici” dello psicologo al fine di dirimere questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere*

*mantenuto riservato”, né nella parte in cui sottolineano “i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi”, né, tantomeno ed infine, nella parte in cui contemplan “la necessità di tenere riservato l’atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento essenziale alla prassi psicologica”. In questa parte, le deliberazioni dell’Ordine non fanno altro, infatti, che ribadire il carattere riservato di “atti tipici” della professione di psicologo.*

La **presente impugnativa** è **riferita**, invece, a quella parte delle deliberazioni dell’Ordine in cui esse, oltre a sancirne *“l’importanza e la centralità”*, sanciscono *“la piena applicabilità in sede disciplinare dell’articolo 21 del Codice deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione”*.

Un tratto che potrebbe apparire persino sconcertante è che, in tal guisa, il Consiglio dell’Ordine si preoccupa di prevedere come cogente l’applicabilità di una disposizione che è inserita nel Codice deontologico e che dunque, come tale, dovrebbe, *“in sede disciplinare”*, essere ormai non solo applicabile ma anche costantemente applicata. Il punto è, però, che l’art. 21 del Codice deontologico è, in realtà, norma la cui applicabilità è ben lungi dall’essere scontata, e che anzi è stata sin qui per lo più evitata, per la sua problematicità e per le diffuse perplessità che ha suscitato, anche e proprio in linea di legittimità.

L’art. 21 del Codice deontologico recita invero: *“lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a*

*tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche”.*

Il tenore della disposizione è inequivocabile e tale da rendere incontrovertibilmente illegittima la sua applicazione.

Ciò che si vieta allo psicologo professionista, nell'art. 21 del Codice deontologico, non è l'assentire o il favorire concretamente *“l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione”* ad opera di chi non sia abilitato ed iscritto all'albo. Tanto più che un tale divieto è già saldamente presidiato da altre disposizioni del Codice deontologico, a cominciare dall'art. 8 (per cui *“lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza”*); e, inoltre, *“utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive”*), passando per l'art. 6 (per cui *“lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine”*); e per cui, ancora, *“lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava”*; con l'effetto che sempre lo psicologo *“nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze”*), per giungere, a proposito delle *“attività di*

*sperimentazione, ricerca e didattica” di cui all’art. 1 della l. n. 56 del 1989, sino all’art. 20 (per cui “nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale”).*

Ciò che l’art. 21 del Codice deontologico vuole vietare allo psicologo professionista è, invece, specialmente ed esclusivamente l’ *“insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo”*. L’ *“insegnamento”* di quale sia l’ *“uso”* da reputarsi scientificamente e tecnicamente corretto di *“strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo”* viene vietato in sé dall’art. 21, indipendentemente dalla circostanza – per la quale come appena visto soccorrono i divieti sanzionati da altre norme del Codice deontologico – che lo psicologo professionista accetti, avalli o induca l’ *“uso”* effettivo, da parte di soggetti non abilitati, di quei medesimi *“strumenti conoscitivi e di intervento riservati”*, nell’esercizio degli *“atti tipici”* della professione quali declinati dall’art. 1 della l. n. 56 del 1989. Per esemplificare con atti che la giurisprudenza o lo stesso Ordine professionale hanno annoverato tra quelli *“tipici”* della professione, lo psicologo professionista non verrebbe sanzionato disciplinarmente solo, com’è da attendersi, quando, magari nel corso di un’attività di *“sperimentazione”*, di *“ricerca”* o di *“didattica”*, permetta o presti aiuto affinché altri, non abilitati, si dedichino a tracciare *“profili psicologici”* o a somministrare *“test”* o *“colloqui psicologici”*; per l’art. 21 del Codice deontologico, lo psicologo professionista potrebbe e dovrebbe essere altresì sanzionato anche quando, e solo, si limiti ad *“insegnare”* come i *“profili”*, i *“test”* o i *“colloqui psicologici”*

debbono essere condotti secondo la scienza e le tecniche della psicologia,.

In pratica, quello che l'applicazione per via disciplinare dell'art. 21 del Codice deontologico prospetta è dunque la conservazione di un monopolio della conoscenza, circa le modalità di svolgimento degli "atti tipici" della professione, che l'Ordine si prefigge di realizzare in capo agli psicologi professionisti e di imporre ad essi stessi forzosamente. L'art. 21 del Codice deontologico propone un'interpretazione dell'art. 1 della l. n. 56 del 1989 che è inaccettabile ed illegittima, in quanto del tutto estranea al moderno ordinamento, in Italia, non solo della professione di psicologo bensì anche di altre professioni protette.

Come si è illustrato più indietro, che il professionista esercente una professione protetta debba non coinvolgere terzi estranei nelle propria attività professionale e nelle correlative responsabilità, ma anche vigilare che questi stessi terzi estranei non abilitati non svolgano indebitamente "atti tipici" della professione, è assolutamente normale; perché ciò serve alla tutela della fede pubblica, a scongiurare che gli utenti possano riporre fiducia verso chi non è competente e qualificato all'esercizio professionale. Ma, per lo stesso motivo di tutela della fede pubblica, simili divieti non possono mai inficiare la libertà del professionista abilitato di "insegnare", e diffondere come tali a chiunque, le conoscenze scientifiche e tecniche inerenti all' "uso" degli strumenti della professione, anche necessarie al compimento di "atti tipici"; giacché la diffusione della conoscenza tecnica e scientifica anche attinente ai modi di effettuazione di "atti tipici" di una professione protetta, e dunque l' "insegnamento" fatto dal professionista abilitato, non possono che giovare, in quanto tali, alla tutela della fede

pubblica, offrendo la migliore consapevolezza, al terzo estraneo magari esercente una professione contigua o al semplice utente, delle prestazioni e dei compiti che essi possono attendersi di veder convenientemente assolti, come a lui riservati, unicamente dal professionista abilitato medesimo.

In questo senso, c'è d'altronde da ricordare come l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in apposito parere reso il 22 giugno 1998, abbia denunciato, proprio per l'aspetto qui in discussione, l'illegittimità dell'art. 21 del Codice deontologico: per la fattispecie di cui all'art. 21 del Codice deontologico, *“l'Autorità ha ritenuto (...) che essa potesse introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova alcun sostegno in disposizioni legislative. Pertanto, è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli Psicologi il testo di una circolare esplicativa, che sarà inviata ai Consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici, la cui conoscenza da parte del pubblico potrebbe inficiarne la validità, o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, **escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla diffusione di conoscenze teoriche.** Il Consiglio Nazionale si è impegnato a modificare in conformità al testo della circolare l'art. 21 del Codice deontologico, nella prossima occasione di revisione dello stesso”* (sottolineatura nostra).

Sino da allora, pertanto, il Consiglio Nazionale degli psicologi aveva dunque assunto, verso l'Autorità della Concorrenza e del Mercato, l'impegno preciso di modificare l'art. 21 del Codice deontologico, espungendo da esso ogni divieto di *“diffusione di conoscenze teoriche”* e delimitando il divieto di *“diffusione”* e di *“divulgazione a soggetti non*

*abilitati*”, anche nel corso della didattica, solo ai “*test psicologici*” concretamente somministrati (per non pregiudicarne la “*validità*”) o alla conoscenza di altri “*strumenti operativi*” come concretamente “*utilizzati dai professionisti*”. E questo impegno aveva prodotto anche un progetto di revisione del Codice deontologico, il cui art. 31, sostitutivo dell’art. 21 del Codice oggi vigente ed intitolato ad “*insegnamento delle discipline psicologiche*”, suona ben diversamente: “*1. Lo psicologo, qualora insegni a soggetti estranei alla professione materie psicologiche, è tenuto ad informare i discenti del fatto che l’uso di strumenti conoscitivi o di intervento in materia psicologica è riservato, ai sensi della l. n. 56/89, agli iscritti all’Ordine. 2. Spetta allo psicologo docente la dimostrazione di aver fornito le informazioni di cui al comma precedente*”.

Tuttavia, questo testo, che avrebbe riallineato la disciplina deontologica dell’ “*insegnamento*” psicologico agli indirizzi provenienti dall’Autorità della concorrenza, nonché la disciplina deontologica per gli psicologi a quella di altre professioni protette, non è stato mai licenziato dal Consiglio Nazionale. E, sino alle deliberazioni impugnate, lo statuto deontologico dell’ “*insegnamento*” affidato a psicologi professionisti è rimasto in situazione precaria, appesa alla non applicazione in sede disciplinare, eccettuate sporadiche sortite di taluni Ordini Regionali, dell’art. 21 del Codice rimasto vigente.

In questo equilibrio precario vanno ad inserirsi, come un elefante in un negozio di cristalleria, le deliberazioni impugnate dell’Ordine lombardo, le quali, reclamando “*la piena applicabilità in sede disciplinare dell’articolo 21 del Codice deontologico*”, ne riportano in rilievo anche la piena incongruità ed illegittimità.

Né, si badi, l'improvviso recupero della *"piena applicabilità"* dell'art. 21 del Codice deontologico, da parte delle delibere impugnate dell'Ordine lombardo, è un mero accadimento fortuito o un incidente della storia. Al contrario, il recupero dell'art. 21 del Codice deontologico, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, si riallaccia ad un disegno più grande e di segno univoco.

In concomitanza con il sopraggiungere delle delibere impugnate, l'Ordine lombardo ha proposto alle Scuole di Psicoterapia una *"carta etica"*, l'adesione volontaria alla quale darebbe titolo alle Scuole stesse per essere *"valorizzate"* anche mediante apposito elenco di *"eticità"* ed il cui art. d.8. recita: *"le Scuole di Psicoterapia si impegnano a non organizzare corsi che insegnino strumenti o tecniche peculiari della professione psicologica (colloquio psicologico, test, assessment, ecc.) ad allievi privi dell'abilitazione alla professione di Psicologo e/o Medico chirurgo. Si impegnano altresì a non rilasciare titolo o altra attestazione relativa a professione intellettuale non regolamentata dalla vigente normativa"*. Anche in questa *"carta etica"*, dunque, si vorrebbe escludere, per gli *"allievi privi dell'abilitazione alla professione di Psicologo e/o Medico chirurgo"* non solo il coinvolgimento durante i corsi nel compimento di *"atti tipici"* della professione di psicologo, come sarebbe legittimo escludere, ma addirittura l'*"insegnamento"* delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alle modalità di effettuazione degli *"atti tipici"* stessi.

Il che, come detto, non ha giustificazione alcuna e, oltre ad ingiustificatamente mutilare la libertà dell'insegnamento, per gli insegnanti e le scuole, è addirittura pericoloso sul terreno della tutela della fede pubblica: non foss'altro giacché proprio *"allievi privi dell'abilitazione alla professione di Psicologo e/o Medico"*

*chirurgo*”, hanno bisogno più di altri di essere resi edotti su forma e sostanza, scientifica e tecnica, degli “*atti tipici*” della professione di psicologo (e psicoterapeuta) per evitare di ingerirsi in essi, anche inavvertitamente e per pura ignoranza del loro significato.

E ciò, si badi, tanto più in quanto questi “*allievi privi dell’abilitazione alla professione di Psicologo e/o Medico chirurgo*” siano destinati a rimanere tali anche per il futuro o, eventualmente, intendano esercitare professioni differenti, il cui esercizio richieda una collaborazione con psicologi (o psicoterapeuti) professionisti. La “*carta etica*” pretenderebbe, per così dire, di esorcizzare questo ulteriore problema impegnando le scuole “*a non rilasciare titolo o altra attestazione relativa a professione intellettuale non regolamentata dalla vigente normativa*”. Ma questa prescrizione, anche nel quadro di una “*carta etica*” a cui si aderisca volontariamente, è solo una stravaganza indebita: poiché, come noto, la “*professione intellettuale non regolamentata*” è per definizione libera (anche in virtù dell’art. 33, comma 1 Cost.) e nessuno, pertanto, può vietare a nessun’altro di rilasciare attestazioni circa le conoscenze acquisite per l’esercizio della stessa, fermo il fatto che tale attestazione medesima non può avere valore legale alcuno, e non è perciò propriamente un “*titolo*”, per sé abilitante o preclusivo.

Il recupero dell’azionabilità dell’art. 21 del Codice etico verso gli psicologi professionisti, come disposto dalle deliberazioni impugnate dell’ Ordine lombardo, va obiettivamente a sostegno, e rinforzo, delle previsioni in rassegna della “carta etica”, cercando di tramutarle in previsioni le quali, lungi dall’apparire per le scuole e quanti vi insegnano come ad “adesione volontaria”, siano corredate di un robusto apparato sanzionatorio. Infatti, e come si è illustrato, la “piena applicabilità” dell’art. 21 del

Codice etico in via disciplinare varrebbe ad impedire a psicologi abilitati ed iscritti all'albo anche solo di "insegnare", e quindi anche solo trasmettere le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite per l'effettuazione degli "atti tipici" della propria professione a chi non sia parimenti abilitato (con l'unica eccezione de "l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche"); e ciò, per converso, impedirebbe l'utilizzo come insegnanti di psicologi professionisti a tutte le scuole le quali, sia ben chiaro guardandosi dal coinvolgerli o da agevolarne il coinvolgimento in "atti tipici" della professione protetta di psicologo (o psicoterapeuta), vogliono rendere edotti i propri allievi su come il lavoro dello psicologo (o psicoterapeuta) abbia da svolgersi.

Tutto ciò, per quel che si è venuti esponendo, si commenta da solo.

**4)** In forza delle deliberazioni impugnate sulla "*piena applicabilità*" dell'art. 21 del Codice deontologico, combinate con la "*carta etica*", l'Ordine lombardo finisce per sfigurare la professione di psicologo, rispetto non solo alla l. n. 56 del 1989 ma rispetto allo schema legale di qualunque professione protetta. La protezione della professione non consisterebbe più, dopo le delibere impugnate, nel riservare solo a professionisti abilitati ed iscritti ad un albo determinati "*atti tipici*", e nel cercare di evitare che terzi estranei si ingeriscano in tale esercizio professionale riservato, affinché gli utenti non debbano rischiare di avere a che fare con sedicenti professionisti non competenti. La protezione della professione consisterebbe invece nel rendere inaccessibili, a chiunque e quindi anche agli utenti stessi, le conoscenze scientifiche

e tecniche, di cui ai professionisti abilitati si vieterebbe l' "insegnamento" e la divulgazione proprio in quanto necessarie al compimento degli "atti tipici", anche al prezzo di lasciare l'utenza e l'intera società all'oscuro di quale sia la sostanza e la forma dell'attività del professionista.

Più che ad un ordine professionale, sia pure a base corporativa, l'Ordine degli psicologi, con le delibere impugnate, verrebbe a somigliare ad una setta iniziatica, i cui iniziati, ossia i professionisti abilitati, in tanto possono rimanere tali in quanto custodiscano come riservata non una professione (identificata dall'effettuazione degli "atti tipici" di essa) ma addirittura una conoscenza ed un sapere i quali, poiché incontrollabili dall'esterno e da chiunque, non potrebbero che apparire come una conoscenza ed un sapere irrimediabilmente e autoritariamente imposti ad ogni non iniziato il quale voglia o debba entrare in contatto con il professionista. La protezione legale e pubblicistica della professione di cui alla l. n. 56 del 1989 dovrebbe dunque essere consegnata ad un Ordine, quale quello degli psicologi, che proclama ed impone ai professionisti la segretezza della scienza e delle tecniche applicando le quali vengono eseguiti gli "atti tipici" della professione.

Non si ignora, si badi, che un tale esito, illegittimo sino ad apparire paradossale, potrebbe essere nato con intenti i quali, al contrario, avrebbero potuto, se perseguiti in altro modo e con mezzi differenti ed acconci, essere comprensibili e financo apprezzabili.

Nel documento in ultimo diffuso dall'Ordine degli psicologi della Lombardia il 1 marzo 2011, sotto il titolo "carta etica, un chiaro "no" alle linee guida ad personam", in cui si ribadisce l'urgenza dell'applicazione delle previsioni della "carta etica" stessa in congiunzione con l'art. 21 del Codice deontologico, emerge che il timore da

cui sono nate le deliberazioni qui impugnate è il timore di non riuscire a scongiurare con altri mezzi pratiche di esercizio abusivo della professione di psicologo (o psicoterapeuta); in specie, l'Ordine sembra soprattutto preoccupato da *“la formazione in counseling”, quale “prassi difficilmente distinguibile dal sostegno o dalla consulenza psicologica”*.

Una tale preoccupazione di salvaguardia del campo professionale legalmente riservato agli psicologi può essere anche commendevole, ma questo è un punto, cruciale, su cui c'è da comprendersi bene.

I *“counselor”*, che rivendicano la loro veste di cultori di una professione attualmente non regolamentata, per parte loro dichiarano, anche attraverso loro associazioni di categoria come AssoCounseling, di intervenire su *“difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di cambiamento e stati di crisi”*, senza effettuare atti tipici della professione di psicologo, con il fine di *“orientare, sostenere e sviluppare i punti di forza della persona, promuovendone le capacità di scelta, di cambiamento e di autodeterminazione”*; e ciò sul presupposto che, quando il *“counseling”* diventi *“psicologico”*, *“prevedendo tra l'altro la diagnosi psicologica, l'orientamento, la prevenzione, il sostegno, la riabilitazione, è un'attività di esclusiva competenza del ruolo professionale dello psicologo”*.

Naturalmente, qualora ritenga che tale distinzione dalla professione di psicologo non sia soddisfacente in generale, o che vi siano casi più o meno estesi in cui concretamente *“counselor”* non abilitati si ingeriscano in *“atti tipici”* della professione psicologica protetta, l'Ordine degli psicologi può sempre reagire, attivando gli strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento, che sono anche di stampo penale (a cominciare dall'art. 348 c.p.) e che abbracciano

altresì gli strumenti disciplinari messi a disposizione, contro comportamenti di psicologi abilitati collusivi o anche solo conniventi con l'esercizio professionale abusivo, dagli artt. 6 (sull' *"autonomia"* dello psicologo) ed 8 (proprio sul *"contrasto"* dell'esercizio abusivo) del Codice deontologico.

Il *"counseling"* è oggi, in Italia come nel resto del mondo occidentale, un'attività svolta professionalmente, da persone anche organizzate in apposite associazioni, alla luce del sole e non certo in modo celato, dissimulato o tantomeno clandestino; sicché gli psicologi, ed il loro Ordine professionale, hanno non solo i mezzi giuridici ma anche la concreta possibilità di reagire ad eventuali sconfinamenti nell'esercizio abusivo della professione psicologica. E, però, ciò può tranquillamente avvenire senza porre alcun limite od ostacolo all' *"insegnamento"* degli psicologi abilitati concernente le conoscenze scientifiche e tecniche utili alla propria professione, rivolto a chiunque ed anche ai *"counselor"*.

Il guaio è solo che, come si desume dalle deliberazioni impugnate ed anche dall'ulteriore deliberazione n. 285 del 2010, lo stesso Ordine degli psicologi ammette l'esigenza di meglio *"definire (...) gli "atti tipici" dello psicologo al fine di dirimere questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato"*. L'Ordine degli psicologi stesso, cioè, non è sicuro della delimitazione esatta degli *"atti tipici"* della professione di psicologo, alla cui protezione applicare gli strumenti, disciplinari e addirittura penali, all'uopo predisposti dall'ordinamento. E per ciò solo, anziché ed oltre che dedicarsi ad affinare la delimitazione degli *"atti tipici"* della professione, l'Ordine degli psicologi lombardo non ha trovato di meglio, per prevenire il manifestarsi di eventuali zone grige tra la professione legalmente protetta dello psicologo ed altre professioni non regolamentate (tra cui il *"counseling"* ma

anche, ad es., la mediazione familiare), che proibire drasticamente ai propri iscritti niente meno che l' "insegnamento" delle conoscenze scientifiche e tecniche utili all'esercizio professionale, contestualmente bollando come non-etiche anche le scuole che praticino l'insegnamento medesimo, mediante la riesumazione della "piena applicazione" dell'art. 21 del Codice etico ed il varo della "carta etica".

In merito, va però sottolineato che, per fortuna o purtroppo, la separazione e la tutela come riservata della professione di psicologo (o psicoterapeuta), come di ogni altra professione protetta, non ha alternative o sucedanei idonei alla delimitazione quanto più possibile precisa degli "atti tipici" della professione stessa ed al colpire e sanzionare, di conseguenza, chi effettua quei medesimi "atti tipici" abusivamente, senza la prescritta abilitazione. In particolare, e viceversa, il vietare o il cercar di precludere l' "insegnamento" o comunque la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche utili alla professione a chiunque, non solo non è indispensabile, ma neppure serve, ed anzi è controproducente, in vista della prevenzione e repressione dell'esercizio abusivo della professione.

Se solo si fosse fermato a riflettere più attentamente, l'Ordine degli psicologi si sarebbe reso conto che il vietare agli psicologi abilitati di "insegnare" la propria scienza e le proprie tecniche nei corsi di "counseling", o dedicati ad altre professioni non regolamentate, può solo concorrere a rendere futuri "counselor" o altri futuri professionisti ignoranti di ciò che è "atto tipico" riservato alla psicologia come professione protetta, moltiplicando anziché ridurre le occasioni di un esercizio professionale abusivo. Mentre l'effetto dei divieti e della preclusioni che l'Ordine lombardo vorrebbe ingiungere, con la "piena applicazione" dell'art. 21

del Codice deontologico in sinergia con la “carta etica”, sarebbe ancora peggiore, e devastante, quando essi si facessero valere per l’attività di “insegnamento” e di divulgazione degli psicologi abilitati a favore di soggetti non professionisti, i quali fossero solo utenti della professione. Poiché, per l’utente, l’aver a che fare con professionisti i quali, per gli atti della professione, utilizzino conoscenze e tecniche riservate come tali, dal cui apprendimento l’utente medesimo sia escluso, può avere un unico effetto: quello di rendere non verificabili quelle conoscenze scientifiche e tecniche che il professionista utilizza, lasciando l’utente, in quanto tale, in condizione di totale soggezione ed esposto a qualunque abuso.

5) In ultimo, è da segnalare che gli atti impugnati traggono spunto da una per quel che consta isolata pronuncia del Tribunale di Venezia dell’1 ottobre 2009, in cui si è rigettato il ricorso contro il provvedimento disciplinare irrogato ad uno psicologo professionista, senza a quel che sembra interrogarsi circa la vicenda inerente all’art. 21 del Codice deontologico sopra descritta, circa il rispetto del principio dell’art. 33, comma 1 Cost. (“*l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento*”) e circa il fatto storico che davvero, durante l’ “*insegnamento*”, quel professionista abilitato alla psicologia avesse coinvolto gli allievi, non abilitati, nell’effettuazione di “*atti tipici*” della professione protetta, quali il “*training*” e il “*colloquio psicologico*”.

E’ da notare che, invece, indicazioni difformi, più perspicue e coerenti con quel che qui argomentato, si traggono non solo dal menzionato parere dell’ Autorità della concorrenza del 22 giugno 1998, in cui tra l’altro si è sollecitata la modificazione dell’art. 21 del Codice

deontologico affinché non sia pregiudicata *“la diffusione di conoscenze teoriche”*, ma anche da altre decisioni giurisprudenziali.

E' interessante, al riguardo, l'esito prodotto da impugnative avanzate dagli Ordini degli psicologi regionali contro l'assetto di corsi di studio ritenuti tali da coinvolgere psicologi professionisti, in qualità di insegnanti, e da condurre alla *“creazione di una categoria di soggetti non abilitati alla professione di psicologo (e di conseguenza non legittimati a chiedere l'iscrizione all'albo e ad esercitare la professione) e tuttavia dotati di una formazione culturale e professionale che consentirebbe loro di mettersi indebitamente in concorrenza professionale con gli psicologi abilitati ed iscritti all'albo”*.

In proposito, il Tar Umbria, con la sent. 5 dicembre 2005 n. 523, ha tra l'altro reputato che:

*“Conviene distinguere fra la tematica relativa all'esercizio professionale e quella relativa alla formazione scientifico-culturale.*

*Quanto all'esercizio professionale, viene in rilievo l'art. 33, quinto comma della Costituzione, a norma del quale «è prescritto un esame di Stato (...) per l'abilitazione all'esercizio professionale».*

*Quanto alla formazione scientifico-culturale, invece, viene in rilievo il primo comma dello stesso art. 33, a norma del quale «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».*

*Le due tematiche si pongono evidentemente su piani diversi.*

*Altro è dire che la professione di psicologo, in quanto regolamentata per legge, è riservata a chi abbia conseguito la relativa abilitazione; e altro è dire che sia precluso*

*trasmettere conoscenze scientifiche, culturali e tecniche afferenti alle discipline psicologiche, a soggetti che non conseguiranno l'abilitazione professionale e che (di conseguenza) non potranno esercitare legittimamente la professione.*

*Altro è avere l'esclusiva dell'esercizio professionale, e altro è pretendere il monopolio del sapere.*

*La tutela dei professionisti abilitati ed iscritti all'albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti non abilitati è garantita dalle norme che vietano a questi ultimi l'esercizio professionale.*

*I singoli professionisti e l'Ordine potranno vigilare, nei modi appropriati, affinché non siano violate le norme che disciplinano l'esercizio professionale.*

*Essi non hanno invece né titolo né interesse (nel senso di un interesse giuridicamente apprezzabile e protetto) ad opporsi a che le conoscenze siano acquisite da una sfera più ampia di soggetti”.*

Mentre, riprendendo queste stesse motivazioni per analoga fattispecie, il Tar Toscana, nella sent. 13 giugno 2007 n. 875, ha concluso che:

*“La somministrazione di conoscenze, anche a livello universitario, concernente tecniche della psicoterapia non può, evidentemente, ledere di per sé gli interessi di cui è portatore l'ordine professionale ricorrente e che si sostanziano nella tutela dei professionisti abilitati ed iscritti all'albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti non abilitati.*

*Per conseguenza, tanto i singoli professionisti quanto l'Ordine non hanno titolo né interesse giuridicamente protetto ad opporsi a che le conoscenze siano acquisite da una sfera più ampia di soggetti”.*

Questa giurisprudenza amministrativa raccoglie orientamenti da tempo radicati nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale per la garanzia della libertà scientifica dell'art. 33, comma 1 Cost.

E' comune opinione che quando e nella misura in cui la scienza e la tecnica da essa derivata siano riversate nell'esercizio di una professione riconoscibile come tale, e pertanto suscettibile di tipizzazione degli atti mediante i quali è esercitata, quella professione medesima possa essere, per l'art. 33, comma 3 Cost., assoggettata dalla legge ad *"un esame di Stato"*, e quindi a limitazioni per *"l'abilitazione all'esercizio professionale"*. L' *"abilitazione professionale"* – come risulta dall'accostamento nel comma 3 dell'art. 33 Cost. del relativo *"esame di stato"* a quello per l'ammissione alle *"scuole"* – è primariamente volta ad assicurare proprio la competenza scientifica e tecnica, non peraltro in astratto o genericamente bensì con riferimento alla circostanza che il *"professionista"*, appunto in quanto tale, entra in contatto con altri, suoi utenti, attraverso il rendere prestazioni: anche gli *"atti tipici"* della professione di psicologo, per rapporto alla l. n. 56 del 1989 che li recinge in termini di *"prevenzione"*, *"diagnosi"*, *"attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico"*, o per la ulteriore scansione che ne dà l'Ordine professionale, in termini di *"profili"*, *"test"* o *"colloqui"* psicologici o altro, non sono mai mere manifestazioni o trasmissioni di pensiero scientifico o tecnico, ma si estrinsecano in prestazioni di cui uno od una pluralità di utenti sono destinati a fruire.

Questa riconduzione degli *"atti tipici"* di professioni legalmente protette come quella dello psicologo ad atti concreti di prestazione, ai fini dell' *"abilitazione"* di cui all'art. 33, comma 1 Cost., è tra l'altro doverosa anche in collegamento con altri principi costituzionali. Giacché, da

un lato, la professione ha una dimensione anche economica e la libertà dell'iniziativa economica privata dell'art. 41 Cost., oggi anche in raccordo con i principi sulla concorrenza del diritto europeo, impone che l' *"abilitazione"* professionale, pur stabilita affinché non sia tradita la fiducia riposta dall'utenza nella preparazione tecnica e scientifica del professionista, non impedisca a professionisti egualmente capaci e preparati a rendere prestazioni omologhe di concorrere alla pari. Mentre, d'altro lato e soprattutto, come ci ha rammentato anche la giurisprudenza, il comma 1 dell'art. 33 Cost. impone di distinguere, dall'esercizio della professione a cui si sia abilitati, l' *"insegnamento"*, considerato a sé e reso come tale libero in quanto manifestazione del pensiero dell'art. 21 Cost. qualificata sul versante tecnico-scientifico e, per definizione, rivolta a chiunque e reputata da taluni, proprio allorché abbia ad oggetto una tecnica od una scienza come tale riconosciuta, *"privilegiata"* e da tutelare con maggiore larghezza (S. Fois).

Gli atti impugnati dell' Ordine degli psicologi lombardi, tirando in gioco la *"piena applicabilità"* dell'art. 21 del Codice deontologico in chiave disciplinare, e dunque vietando ai professionisti abilitati di insegnare e trasmettere quanto da essi appreso in funzione dell'esercizio professionale, vanno a manomettere e ledere questa distinzione ed il delicato equilibrio tra il necessitare di *"abilitazione"* per rendere talune ben identificate prestazioni agli utenti in quanto professionisti e la libertà di *"insegnare"* le conoscenze ed il sapere acquisiti anche in funzione della professione. **Sotto questo profilo, la questione di cui si controverte è innegabilmente questione attinente ad un principio di libertà (artt. 33, comma 1, 21 e 41 Cost.), che come tale deve essere discussa e risolta.** Poiché l'idea che ad essere legalmente riservato non sia solo

l'effettivo esercizio professionale bensì anche, e *tout court*, l' *"insegnamento"* è un'idea che ci riporterebbe indietro di secoli, ci riporterebbe a quell'assetto medievale e rinascimentale in cui, per accedere anche solo al sapere o alle conoscenze dei "Maestri", bisognava subire previamente, a caro prezzo per la libertà di individuale e collettiva, l'appartenenza ad una corporazione.

6) In quanto pretenderebbero di ripristinare la *"piena applicabilità"* dell'art. 21 del Codice deontologico, mettendo nel nulla anche la circolare esplicativa adottata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi sin dal 16 maggio 1998, in vista della modifica del disposto deontologico a cui lo stesso Consiglio nazionale si era *"impegnato"* verso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le delibere impugnate sono d'altronde illegittime perché viziate dall'incompetenza dell'Ordine regionale lombardo che le ha approvate. Per l'art. 28 della l. n. 56 del 1989 è infatti il Consiglio nazionale, ed esso solo, che *"predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti"*. Una tale competenza non può che essere nazionale, e gli Ordini regionali non possono certamente ingerirsi nel discernere quali vincoli deontologici debbono o non debbono ricevere applicazione. Anche perché, in doveroso omaggio all'eguale libertà di esercizio della libertà professionale (artt. 3 e 33, comma 1 Cost.), i vincoli deontologici operanti per gli psicologi (e gli psicoterapeuti) professionisti non possono che essere gli stessi per tutta l'Italia.

**P.Q.M.**

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa:

*accertare la nullità ovvero l'illegittimità e, per l'effetto, dichiarare inefficaci le deliberazioni impugnate ovvero rimuoverne gli effetti, in quanto lesivi della libertà dei professionisti di insegnare la scienza e la tecnica inerente alla propria professione;*

*adottare ogni ulteriore provvedimento idoneo alla tutela dei diritto dei ricorrenti nei riguardi delle deliberazioni impugnate.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si allega documentazione come da separato elenco.

Milano, ...

Con osservanza

(prof. avv. Vittorio Angiolini)

(prof. avv. Marco Cuniberti)